

Legge regionale 07 giugno 1994 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 8

- 1.** Non si fa luogo al recupero delle somme relative alle spese di progettazione, qualora le opere previste dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 non vengano realizzate per indisponibilità di finanziamenti o per altre comprovate cause sopravvenute che rendano impossibile la realizzazione dell'opera.
- 2.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento agli interventi finanziati con spese a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria.